

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1867

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERLINGIERI, FOLLONI, BALLESI, CAMO,
COSTA, CUSUMANO, DELFINO, DEGAUDENZ, SECCHI, TAMPONI
e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1995

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
sul *referendum* abrogativo

ONOREVOLI SENATORI. - È urgente porre un freno all'abnorme moltiplicarsi dei quesiti referendari sottoposti, nell'ambito di una medesima tornata, al giudizio del corpo elettorale con riferimento ad una pluralità di materie - alcune di grande interesse per l'intera collettività nazionale, altre riguardanti, invece, interessi settoriali in seno al corpo sociale - su cui l'elettore è, di fatto, impossibilitato a formarsi un convincimento sufficientemente solido e non influenzato dall'esterno.

L'apparente semplicità del quesito referendario (cui occorre rispondere con un «sì» o con un «no») richiede, invero, che l'espressione delle singole volontà sia meditata e consapevole proprio in quanto non modulabile a seconda del grado di preferenza in essa contenuta.

Per questi motivi è necessario restituire agli elettori la possibilità di esprimere scelte sufficientemente ragionate e non condizionate come, invece, accade quando si è chiamati a prendere posizione su di un elevato numero di quesiti senza che su di essi sia possibile svolgere un'opera d'informazione

effettiva, e non inquinata da argomenti desumibili dal dibattito relativo ad altri quesiti referendari.

In tal senso, si propone di limitare il numero dei *referendum* possibili in un anno: si prevede un massimo di tre *referendum*, ovvero di cinque se afferenti alla stessa materia o a materie complementari. A tal fine si provvede alla modificazione dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che, invece, non propone alcun limite numerico.

Si concede, inoltre, la possibilità di fissare la data dei *referendum* in qualunque periodo dell'anno, purchè complessivamente non venga superata la soglia numerica stabilita dalla legge.

Si prevede, infine, un meccanismo di «slittamento» agli anni successivi per tutti quei *referendum* che, pur essendo stati dichiarati ammissibili, risultino in eccesso rispetto al numero massimo consentito per ciascun anno. Per la scelta dei *referendum* da svolgersi entro l'anno si opta per l'applicazione del criterio cronologico relativo all'ordine di presentazione delle richieste di *referendum*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dai seguenti:

«Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum* e fissa la data di convocazione degli elettori.

In caso di pluralità di richieste ammesse, è indetto *referendum* su non più di tre quesiti in ciascun anno, ivi compresi quelli risultanti dalla concentrazione di richieste uniformi e analoghe. Il numero dei quesiti sui quali è consentito indire *referendum*, in ciascun anno, è elevato a cinque se le richieste sono tra loro omogenee.

Nella scelta dei quesiti su cui indire il *referendum* si segue l'ordine di presentazione delle relative richieste. Per le richieste eccedenti il numero di *referendum* ammessi in un anno ai sensi del secondo comma, è indetto *referendum* per l'anno o per gli anni successivi entro i limiti numerici di cui al medesimo comma».

